



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 134 Del 05.07.2019	Oggetto: Commissione vigilanza pubblici e spettacoli - nomina componenti
--	--

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno 5 del mese di luglio alle **ore 13:05** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Menniti Daniele Sindaco	x	
2) Celano Nicola - Vicesindaco	x	
3) Albi Vittoria	x	
4) Ferraro Emanuela	x	
5) Mendicino Luca	x	
Totale	5	

Si dà atto che sono presenti da remoto l'assessore Ferraro Maria Emanuela e l'Assessore Albi dichiarando di trovarsi fisicamente , la prima presso il Presidio Ospedaliero di Catanzaro e la seconda presso la propria abitazione . Entrambe vengono raggiunte telefonicamente mediante l'utilizzo delle utenze telefoniche del Sindaco e del Segretario Comunale . Lo svolgimento dei lavori di Giunta si realizza mediante videochiamata . Il Segretario Comunale - Dott.ssa Maria Luisa Mercuri - attesta altresila presenza del Sindaco e degli altri assessori presso la sede comunale, momentaneamente indicata nella scuola dell'infanzia di via Pigna , nonché la veridicità dello svolgimento dei lavori con la modalità sopra indicata.
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.

La Giunta Comunale

Premesso:

CHE il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno hanno manifestato appositi chiarimenti sul ruolo delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, tenute a rendere il parere obbligatorio previsto dall'articolo 80 del Tulp sulla «solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio», prima ancora che il Comune autorizzi una manifestazione in base all'articolo 68.

CHE la sentenza di Palazzo Spada dell'8 luglio 2015 n. 3397 smente diverse ed errate interpretazioni fornite solitamente da Comuni e tecnici addetti.

CHE gli sportelli unici dei Comuni non possono autorizzare in nessun caso un pubblico spettacolo se non hanno prima acquisito il relativo parere di agibilità della struttura e degli impianti da parte della commissione di vigilanza, composta dal Sindaco, dal comandante della Polizia municipale, dal dirigente medico dell'Asl, dal dirigente dell'Utc, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica ed eventualmente anche da uno in acustica e da rappresentanti delle organizzazioni di

rappresentanza della categoria dei pubblici spettacoli e dei lavoratori (articolo 141 bis del Regio decreto 635/1940).

CHE la Scia non può sostituire il parere della commissione, perché il secondo è per giurisprudenza consolidata il frutto di discrezionalità tecnica e non di attività vincolata della Pa.

CHE la Scia vale nei casi di attività vincolate e per le quali l'amministrazione procedente deve limitarsi ad accertare i requisiti previsti per legge e a una verifica documentale e non anche al controllo dello stato dei luoghi, degli impianti e delle concrete condizioni di sicurezza in relazione alla partecipazione del pubblico.

CHE le innovazioni introdotte con la modifica degli articoli 68 e 69 del Tulp approntate dal DI 91/2013 (decreto "cultura", convertito dalla legge 112/2013), che ha ammesso la possibilità di organizzare spettacoli con capienza inferiore a 200 persone e che si concludano entro la mezzanotte e non entro le 24 ore dall'inizio, presentando al Comune la Scia e non l'autorizzazione prevista dall'articolo 68, perché a monte deve sempre essere acquisito il parere della commissione.

TANTO PREMESSO

- **CONSIDERATO** che all'indomani dei tragici fatti di Torino del 03.06.2017 si è reso necessario indicare precise strategie operative per garantire la sicurezza : in materia di **misure per la sicurezza preventiva**, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché in **materia di servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" chiedendo l'assicurazione** sull'accertamento di precise imprescindibili condizioni di sicurezza
- **PRESO ATTO** che dopo un anno e quindi il 18 luglio 2018, con la circolare n 1101 lo stesso Ministero ha redatto **nuove disposizioni di sicurezza** da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni.
- **ACCERTATO** che le **nuove linee guida** rivedono i criteri di sicurezza "per consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative assicurando l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti salvaguardando il rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali che costituiscono una risorsa da valorizzare".
- **PRESO ATTO** che l'**Obiettivo delle nuove indicazioni operative** è quello di migliorare la **parametrazione delle misure cautelari** rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento, nell'ottica di un approccio flessibile alla gestione del rischio al fine di superare le criticità applicative delle precedenti direttive rendendo le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate a livello locale.
- **CONSIDERATO** che vengono definiti tre scenari, che contengono la distinzione tra eventi piccoli, medio e grandi e questi sono:
 1. manifestazioni ed eventi pubblici (le pubbliche manifestazioni)
 2. manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo
 3. riunioni pubbliche e le celebrazioni religiose (processioni)

PRESO ATTO che per **pubbliche manifestazioni**, il Comune può rilasciare direttamente il procedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi. Qualora

nella fase istruttoria venissero in rilievo **profili di safety e security complessi** e delicati o si presentino condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti che richiedono un'analisi coordinata e integrata della prevenzione e della sicurezza, il Sindaco dovrà informare la Prefettura. La Prefettura, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore può sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e al Comandato provinciale dei Vigili del Fuoco, qualora ne constatino l'esigenza. In questo caso, nell'ambito del Comitato provinciale, facendo riferimento alle Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, vengono definiti i dispositivi di security e valutati quelli di safety, modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore.

PRESO ATTO che per **manifestazioni di pubblico spettacolo**, l'organizzatore invierà al Comune la richiesta per l'evento, corredata da documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. Il Comune acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo le previsioni dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931). Normativa di riferimento per queste sono il D.M. 19 agosto 1996 e il D.M. 18 marzo 1996. Nel caso di peculiari condizioni di criticità, le linee guida della direttiva del 18 luglio 2018 sono un utile strumento integrativo degli aspetti non presenti nei decreti per la sicurezza.

PRESO ATTO che per **riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 18 Regio Decreto n. 773 del 1931) e per le "funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dai luoghi destinati al culto" ovvero "**processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie**" (art. 25 Regio Decreto n. 773 del 1931), il Questore informerà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblico solo se l'evento implica un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte, secondo le consolidate prassi amministrative. Coordinatamente con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco è possibile valutare profili di security e misure di safety necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

CONSIDERATO che le nuove direttive stabiliscono che la regia in tutti gli scenari viene affidata ai Comuni, i quali decidono se l'evento può essere gestito con misure ordinarie o se è necessario coinvolgere le Prefetture, i Comitati e il Comandante dei Vigili del Fuoco provinciale.

PRESO ATTO che la normativa impone l'approfondimento dei seguenti aspetti critici:

- **requisiti di accesso all'area:** vengono indicati i parametri geometrici di accessibilità all'area, l'individuazione di aree di ammassamento dei soccorritori in caso di maxi-emergenze e di una viabilità dedicata dei mezzi di soccorso che non interferisca con i flussi di esodo degli occupanti;

- **percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico:** è consentito separare i flussi di accesso all'area e di deflusso del pubblico purchè anche i varchi di ingresso siano idonei ai fini dell'esodo oppure il sistema di esodo sia completamente indipendente dai varchi di accesso;
- **capienza dell'area:** viene calcolata tendo come massima densità di affollamento quella di 2 persone ogni m² di area della manifestazione, verificando inoltre che la capacità di deflusso sia pari a 250 persone a modulo. Viene inoltre indicato il numero minimo di varchi di allontanamento, la posizione e la larghezza minima, i quali devono essere almeno 3, in posizioni contrapposte, larghi almeno 2,40 m. Per quanto riguarda gli ingressi, questi devono essere presidiati e devono essere contate le persone che entrano nell'area;
- **suddivisione in settori:** richiesta, ai fini di safety, nel caso di affollamento superiore a 10000 persone. Fino a 20000 persone si deve prevedere la suddivisione in almeno due settori, oltre 20000 persone dovranno essere almeno tre, realizzati secondo precisi requisiti, esplicitati nello schema esemplificativo allegato;
- **protezione antincendio:** richiede la previsione di un numero congruo di estintori e di un automezzo antincendio nel caso non fosse presente nell'area una rete di idranti. Inoltre, oltre 20000 persone viene richiesto il servizio di vigilanza antincendio con l'impiego di automezzi antincendio dei Vigili del Fuoco;
- **gestione dell'emergenza-piano di emergenza ed evacuazione:** l'organizzatore è responsabile di redigere un piano di emergenza, il quale deve esaminare i possibili rischi prevedibili in relazione alle caratteristiche dell'area e dell'evento. Il piano viene redatto in base a scenari di livello diverso di gravità, e per ciascuno di questi deve indicare le azioni da mettere in atto, le procedure per l'evacuazione in modo sicuro della folla, le disposizioni per richiedere l'intervento dei soccorsi e le indicazioni da fornire, i sistemi per comunicare con i soccorritori e le misure per l'assistenza a persone diversamente abili. Deve essere prevista la possibilità di comunicare in tempo reale con il pubblico riguardo alle misure per mettersi in salvo, garantendo l'autonomia di funzionamento delle apparecchiature, e nell'area devono essere preventivamente evidenziati ostacoli, con segnaletica di sicurezza ordinaria e sistemi ad alta visibilità, posti in modo da essere visibili da ogni punto dell'area dell'evento;
- **individuazione degli operatori di sicurezza:** gli operatori sono persone iscritte ad associazioni di protezione civile o personale in quiescenza delle Forze Armate, Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario in buona salute e preparate all'assistenza dell'esodo e al monitoraggio e instradamento dell'evento, ovvero addetti

formati alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza. Il numero di addetti dovrà essere almeno uno ogni 250 persone, con un coordinatore ogni 20 persone. Per eventi ad alta affluenza, invece, dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio dei V.V.F.

PRESO ATTO che il ruolo principale è posto in essere dalla Commissione Vigilanza e Spettacoli

VISTA la propria precedente delibera n 123 del 03.07.2019 con la quale veniva modificato il precedente regolamento

acquisiti i pareri di legge

- **Con** voti unanimi espressi in forma palese;

- DELIBERA

- **La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto**
- **DI PRENDERE ATTO** che le condizioni di sicurezza devono essere preventivamente verificate da una Commissione di Vigilanza, che rilascia un'apposita agibilità con riguardo ad un determinato numero di persone, corrispondente alla capienza massima dell'evento.
- **DI PROVVEDERE** alla nomina della commissione nelle persone di Sindaco la presiede , Comandante di P.M. o suo delegato, Responsabile UTC, o suo delegato, Dirigente medico dell'Asp o suo delegato, Comandante Provinciale dei Vigili o suo delegato , esperto di elettrotecnica, esperto di acustica.
- **DI NOMINARE** l'esperto in elettrotecnica e l'esperto in acustica nelle persone : Ing. Antonio Graziano e per quanto riguarda l'esperto di elettronica e Geom Rosario Macchione per quanto riguarda l'esperto di acustica.
- **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , con separata , favorevole ed unanime votazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE VOPICOR
Spettacoli

Cap. Competenza Residui

Intervento - Codice n°

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000 che testualmente recita:

<4. I provvedimenti dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di euro.....

Somma stanziata .. (+) £				
Variazione in aumento . (+) £				
Variaz. In diminuzione, (-) £				
Somme già impegnate .. (-) £				
Somma disponibile £				

Il Responsabile del servizio finanziario


Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE <div style="text-align: right; font-family: cursive; font-size: 1.2em;">  Il Responsabile del Servizio </div> Data									
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Data Il Responsabile del servizio finanziario									
DATA DELLA SEDUTA	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">Ordine Del giorno Numero</td> <td style="border: none; text-align: center;">DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</td> <td style="border: none; text-align: center;">IL VERBALIZZANTE</td> </tr> <tr> <td style="border: none; height: 20px;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; height: 20px;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE						
Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE								